

STATUTO

LA PACE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIMINI RN VIA CADUTI DI
MARZABOTTO 36

Numero REA: RN - 290538

Codice fiscale: 03389390406

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-11-2003 - Statuto completo;Protocollo del 27-01-2005 - Modifica;	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE-SEDE-SCOPI-DURATA

Art. 1

È costituita una Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata denominata

**Allegato "A" al n. 3.140
di Raccolta**

"LA PACE - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata".

La società è regolata dalle disposizioni di legge in materia di società cooperative senza scopo di lucro.

Essa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane per il tramite dell'Unione Provinciale di Rimini.

Art. 2

La società ha sede in Rimini, via Pradese n. 12.

L'assemblea straordinaria potrà istituire e sopprimere sedi secondarie in Italia ed all'estero.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere succursali, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Art. 3

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di Legge.

Art. 4

La società nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi di cui alla lettera a)

dell'articolo 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive in materia.

Finalità della società è, naturalmente, quella di promuovere il miglioramento delle condizioni economiche, professionali e morali dei soci, ricercando ogni possibile occasione idonea a garantire loro una continuità di lavoro e ciò secondo i principi della mutualità e della cooperazione.

La cooperativa si propone, in particolare, con fine mutualistico e senza fine speculativo, di fornire ad enti pubblici e privati e/o privati cittadini, servizi di attività socio-educative, socio-sanitarie, motorie, assistenziali ed ausiliarie di supporto ai servizi specificati.

La società opererà pertanto per:

A. offrire servizi sociali, assistenziali ed infermieristici a persone anziane, siano esse autosufficienti o meno, sole od inserite in gruppi familiari o strutture residenziali o semi-residenziali, o degenti presso strutture pubbliche o private, nonché a tutti coloro che si trovino in condizioni di inabilità permanente o temporanea a causa di malattie, infortuni, interventi medici e chirurgici ed altre condizioni simili.

La società potrà, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- gestire attività e servizi di assistenza a domicilio, in centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati, presso strutture ospedaliere pubbliche o private;
- promuovere e gestire attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali in cui opera, al fine di rendere più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- progettare, costruire, organizzare e gestire strutture residenziali o semi-residenziali di qualsiasi tipo atte o idonee ad esercitare le attività

statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;

B. offrire, tramite i propri soci, un intervento di mantenimento e recupero delle funzioni motorie individuali con particolare riguardo all'aspetto della salute fisica;

C. promuovere le iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo connesse con le attività principali;

D. collaborare con le amministrazioni locali del comprensorio e con consorzi per migliorare l'assistenza ai cittadini;

E. favorire la formazione professionale dei propri soci e non soci (mediante la frequenza ai corsi organizzati da regioni ed enti pubblici e privati, nonché a corsi da essa organizzati ed aperti anche a terzi), tramite lezioni, conferenze, pubblicazioni con contenuti educativi ed informativi, allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni che tutti i soci dovranno svolgere all'interno e/o presso terzi;

F. garantire, possibilmente, a tutti i soci lavoratori la piena occupazione ed un'equa retribuzione nonché il miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali;

G. contribuire alla creazione ed al potenziamento delle istituzioni che si propongono il miglioramento della salute fisica, morale ed intellettuale delle persone;

H. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, raccogliendo prestiti, limitatamente ai soci ed esclusivamente ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti previsti dalla legge;

I. iniziative di sostegno a istituzioni scolastiche, ASL, comuni, province,

tribunali per rispondere alle necessità di recupero di devianze o abusi ed alle necessità di educazione al rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente;

J. attività di studio, informazione e divulgazione di ricerche ed esperienze effettuate nei vari settori e realtà in cui la cooperativa opera;

K. attività editoriali e promozionali, anche attraverso la pubblicazione di periodici;

L. iniziative volte a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri soci e di non soci, mediante la frequenza a corsi organizzati da Regioni, Enti pubblici e privati, nonché dalla stessa cooperativa, allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni che i soci ed i non soci andranno a svolgere all'interno della cooperativa e/o presso terzi;

M. iniziative volte alla costituzione, ai sensi della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e successive modifiche, di Fondi per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento o la ristrutturazione aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Art. 5

La società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà:

A. richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla C.E.E., dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti pubblici e privati, nonché i finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati;

B. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti limitatamente ad essi ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;

C. collaborare o convenzionarsi con altri enti pubblici e privati, organizzazioni

nazionali ed internazionali, consorzi, società ed associazioni;

D. contrarre mutui, aperture di credito, operazioni di factoring e leasing, e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie.

La cooperativa potrà inoltre, in via secondaria ed occasionale:

A. compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, nonché prestare fidejussioni, garanzie reali e personali per obbligazioni di terzi, anche non soci, a favore di istituti bancari e di terzi in genere nelle forme più opportune il tutto con espressa esclusione delle attività di seguito indicate;

B. assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese sia italiane che straniere, comunque nei limiti dell'art. 2381 del c.c. e sempre con espressa esclusione delle attività in seguito elencate.

La società potrà ricevere dai soci prestiti e finanziamenti a qualsiasi titolo, che si presumono fin da ora infruttiferi di interessi salvo patto contrario da provarsi per iscritto.

Qualora la società intendesse richiedere finanziamenti ai soci, con modalità tali da configurare una ipotesi di raccolta del risparmio, tale raccolta dovrà avvenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari; attualmente tale richiesta di finanziamenti dovrà essere effettuata - in conformità alla delibera del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio in data 3 marzo 1994 in relazione all'art. 11 del D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385 e salve loro eventuali norme integrative e modificative - ai soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una

partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate per legge e quindi a mero titolo esemplificativo:

A. la raccolta e risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione e con la sola eccezione di quanto sopra disciplinato;

B. lo svolgimento di attività, anche sotto forma di assistenza e consulenza, che la legge inderogabilmente riserva ai soggetti iscritti in Albi Professionali;

C. lo svolgimento di attività finanziarie e di intermediazione mobiliare contemplate dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1, dal D.Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni;

D. lo svolgimento dell'attività bancaria in genere, finanziaria e di credito al consumo così come riservate ai sensi della legge 5 luglio 1991 n. 197, del D.Lgs 19 settembre 1993 n. 389 e successive modificazioni;

E. l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge 3 febbraio 1989 n. 39 e successive modificazioni.

TITOLO II

SOCI

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo consentito per legge.

Possono essere soci persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed enti pubblici e privati aventi o meno personalità giuridica, che condividano espressamente gli scopi e le finalità della cooperativa.

In particolare, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, possono essere soci

coloro che abbiano statutariamente previsto lo sviluppo ed il sostegno, anche finanziario, delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere ammessi quali soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario alle esigenze della società.

Possono infine essere soci della cooperativa anche i soci volontari che posseggano i requisiti previsti per i soci ordinari e che siano disposti a prestare la loro attività gratuitamente al fine di raggiungere gli scopi sociali. I soci volontari saranno iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non verranno applicati i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 4 del presente Statuto, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono, in ultimo, essere ammessi a far parte della cooperativa, a norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e successive modifiche ed

integrazioni, anche soci, denominati soci sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non s'avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori le persone fisiche, quelle giuridiche, e altri enti o associazioni in ogni modo costituiti.

Chi desidera diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- A. se persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale; se soggetto diverso: ragione sociale, sede e codice fiscale;
- B. indicazione dell'effettiva attività;
- C. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere e versare;
- D. l'incondizionata accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti e deliberazioni regolarmente assunte.

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia autentica della deliberazione dell'organo competente con la quale viene approvata la partecipazione alla società e la nomina dei delegati all'assemblea della cooperativa, nonché tutti gli altri documenti eventualmente richiesti dal Consiglio d'Amministrazione della cooperativa.

La domanda di ammissione a socio sovventore deve essere corredata dagli stessi documenti previsti per l'ammissione degli altri soci, con esclusione di quanto previsto alla lettera B.. I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella cooperativa prima del quale non è ammesso il recesso.

Sull'accoglimento delle domande decide insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione della cooperativa. Esso non è tenuto a comunicare i motivi

del non accoglimento delle domande di ammissione a socio.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Art. 7

I soci hanno l'obbligo:

A. di versare, nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, l'importo della quota di capitale sottoscritto, che non può avere valore unitario inferiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta) oltre all'eventuale sovrapprezzo determinato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in base alle risultanze dell'ultimo bilancio;

B. di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

C. di collaborare per il buon andamento della società partecipando in particolare alle assemblee e a tutte le altre iniziative sociali;

D. di comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata A.R., ogni variazione del proprio domicilio.

I soci sovventori sono obbligati ad attenersi a quanto disposto dal presente Statuto limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili ed a versare le azioni nominative sottoscritte nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione. Il rapporto con i soci sovventori potrà essere disciplinato da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 8

I soci hanno diritto:

A. di partecipare all'assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;

B. di prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o richieste riferite alla gestione sociale;

C. di compiere tutte le azioni a loro favore previste dalle normative in materia.

Art. 9

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione nonchè per fallimento, se il socio è persona fisica, per scioglimento, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, recesso ed esclusione, quando si tratta di persona giuridica.

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate, nonchè delle rivalutazioni e dei dividendi eventualmente maturati, oppure del minor valore, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo giudizio insindacabile vi sia motivo di garantire la società e i soci, rinviare il rimborso sino a sei mesi dall'approvazione del suddetto bilancio.

Art. 10

Il socio può recedere nei casi previsti dagli articoli 2437 e 2523, 2° comma, del codice civile. Oltre a questi ipotesi di recesso legale, può recedere (c.d. recesso convenzionale) il socio:

- A. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi

perseguiti dalla Cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società.

Il socio sovventore può recedere solo dopo aver superato il periodo minimo di permanenza nella società indicato nella domanda di ammissione.

In caso di recesso si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2526 del codice civile.

Art. 11

L'esclusione del socio, ai sensi dell'articolo 2288 del codice civile, opera nell'ipotesi di una dichiarazione di fallimento del socio (esclusione di diritto).

L'esclusione facoltativa avviene nei casi previsti dall'articolo 2286 del codice civile (esclusione legale), ed in tutte le ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione decida in tal senso (esclusione convenzionale).

Il Consiglio di Amministrazione potrà escludere solo il socio:

- A. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi perseguiti dalla Cooperativa;
- C. che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- D. che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- E. che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la società, fomenti dissidi o disordini fra i soci;

F. che svolga attività commerciale in contrasto o in concorrenza con quella sociale;

G. che, senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione, prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti e concorrenti con quelli della cooperativa;

H. che si renda moroso verso la società;

I. che non uniformi il proprio comportamento alle disposizioni di legge e della sana cooperazione.

Il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

In tutte le ipotesi di esclusione facoltativa (legale e convenzionale) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà avere luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni da detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Art. 12

Nel caso di decesso di un socio, gli eredi hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni, versate o sottoscritte dal loro dante causa.

Gli eredi, entro quattro mesi dalla morte del socio, qualora non abbiano nel frattempo ottenuto la restituzione delle azioni anzidette, possono designare uno di loro perché assuma la qualità di socio e succeda nella posizione sociale del defunto con i relativi diritti ed obblighi.

Il designato, se erede di un socio, diventa socio a condizione che possenga i requisiti previsti per l'ammissione e che la designazione venga accolta dal

Consiglio di Amministrazione al quale la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre i quattro mesi dal decesso del socio.

Art. 13

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 6 (delibera di non accoglimento della domanda di ammissione a socio), 10 (delibera di non ammissione della richiesta di recesso), 11 (delibera di esclusione dalla qualità di socio) e 12 (delibera di non ammissione dell'erede a socio), devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione. Esso non ha effetto sospensivo.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 14

Il capitale sociale è formato:

A. dalle quote sociali dei soci ordinari; esso è variabile e costituito da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro 250,00 (duecentocinquanta);

B. dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta) destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 del presente Statuto;

C. dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa.

Le quote sociali non possono essere sottoposte né a pegno o vincolo, né

essere cedute ad altri con effetto verso la cooperativa. La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Il patrimonio sociale è costituito:

- A. dal capitale sociale dei soci di cui all'articolo 14 del presente statuto;
- B. dal fondo di riserva ordinario, formato con le quote degli avanzi di gestione o con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi;
- C. dall'eventuale fondo sovrapprezzo quote, formato con le sole somme versate dai soci a norma del precedente articolo 7, lettera A;
- D. dal fondo riserva straordinaria;
- E. da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 16

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote e/o azioni sottoscritte ed eventualmente rivalutate.

Le quote dei soci non possono essere cedute senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E RELAZIONE SULLA GESTIONE - DESTINAZIONE UTILI

Art. 17

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio sarà compilato a norma di legge il bilancio di esercizio.

Gli eventuali avanzi netti di gestione saranno così ripartiti:

RISERVA LEGALE

- A. non meno del 20% (venti per cento) al fondo di riserva ordinario;
- B. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- C. un'eventuale quota da distribuire ai soci quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalla legislazione vigente per le cooperative aventi i requisiti mutualistici agli effetti fiscali, ragguagliato al capitale versato ed eventualmente rivalutato; il dividendo spettante ai soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello degli altri soci, fino alla misura massima consentita dalla legge;
- D. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 7 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- E. l'eventuale rimanenza ai fondi di riserva previsti dalla lettera D ed E dell'articolo 15) del presente statuto.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la

riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle quote degli altri soci.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 18

Sono organi sociali:

- A) l'assemblea dei soci;
- B) il Consiglio di Amministrazione;
- C) il Collegio dei sindaci.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 19

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione potrà elevare tale termine a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma in tal caso la ricorrenza delle particolari esigenze deve essere motivata dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera prima della scadenza del termine ordinario.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per trattare gli argomenti che, a norma di legge, sono di sua competenza, e precisamente:

- A. approvare il bilancio d'esercizio;
- B. eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Sindacale;

C. determinare la misura degli eventuali compensi agli amministratori ed ai sindaci;

D. approvare i regolamenti previsti dal presente Statuto;

E. deliberare in ordine all'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;

F. approvare, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

G. adottare le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'articolo 4 del presente statuto;

H. trattare su tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che sono stati posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea straordinaria sarà convocata per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutti gli argomenti che sono di sua competenza a norma di legge.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea tutte le volte che lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea dovrà essere inoltre convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta

domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, sarà fatta mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale.

L'avviso di convocazione, inoltre, deve essere inviato ai soci, a mezzo lettera raccomandata A.R., almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.

Nell'avviso suddetto dovrà essere indicato, oltre il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno da trattare, anche la data della eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In ogni caso le assemblee saranno ugualmente valide senza espletamento preventivo delle formalità di convocazione di cui agli articoli precedenti, qualora siano presenti e/o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato.

Tuttavia, in tali ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 21

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 22

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci; mentre in seconda

convocazione delibera validamente con la maggioranza relativa dei voti dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà dei voti spettanti a tutti i soci; mentre in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società e sulla modificazione dell'oggetto sociale tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti a tutti i soci. I soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società a norma dell'articolo 2437 del codice civile.

Art. 23

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in mancanza anche di questi, dalla persona eletta dall'assemblea.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il segretario può essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal Notaio.

Le modalità di votazione saranno stabilite dall'assemblea; le votazioni normalmente si fanno per alzata di mano. Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Qualora le votazioni avvengano a schede segrete, lo stesso Presidente

sceglierà fra i presenti due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale delle assemblee straordinarie, invece, deve essere redatto sempre da un Notaio.

Art. 24

Hanno diritto di voto tutti i soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, che siano in regola con il versamento della quota sociale e delle altre somme eventualmente dovute alla cooperativa.

Ciascun socio ha un voto solo, qualunque sia l'ammontare della quota o il numero delle azioni. I soci persone giuridiche, tuttavia, potranno avere un massimo di cinque voti, in relazione all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al numero dei loro membri.

All'assemblea partecipano, con diritto di voto, pure i soci sovventori ed anch'essi hanno, indipendentemente dal capitale sociale posseduto, diritto ad un solo voto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci.

Ciascun socio, in caso di malattia o altro impedimento, ha facoltà di farsi rappresentare soltanto da altro socio che abbia diritto al voto e che appartenga alla medesima categoria di socio ordinario o sovventore, mediante delega scritta da conservare agli atti della società.

È ammessa la possibilità di delegare un altro socio, purchè esso non sia membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

Art. 25

Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della Legge n. 59/92.

In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiata nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili e del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 52 (cinquantadue).

Le azioni di partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

Ai possessori di azioni di partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2% (due per cento) rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci della cooperativa.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) - al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento d'emissione;
- b) - all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 26

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci di società di capitali, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione Cooperativa devono depositare il titolo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale principale o gli istituti di credito eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dall'articolo 6 della Legge n. 59/92.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli

interessi dei possessori di azioni di partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci ordinari e sovventori ed i mandatarî di persone giuridiche socie, che siano in regola con i pagamenti delle quote sottoscritte.

La maggioranza del Consiglio di Amministrazione non potrà mai essere composta da soci sovventori. L'assemblea ordinaria, prima della votazione per la nomina degli amministratori, dovrà decidere, a maggioranza dei presenti, il numero degli amministratori da eleggersi.

Il primo Consiglio di Amministrazione può essere eletto in sede di costituzione della Società.

Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, provvederà ad eleggere il Presidente del Consiglio ed un Vice-Presidente cui spetta sostituire il Presidente solo in caso di sua assenza o impedimento.

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, durano in carica tre anni, sono rieleggibili, non hanno diritto a retribuzione o gettone di presenza, salvo che non lo deliberi l'assemblea o salvo che non siano investiti di mandati particolari; in tal caso sarà il Consiglio stesso a determinarne la retribuzione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venissero a mancare, nel corso dell'esercizio, uno o più amministratori, i rimanenti, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, provvederanno alla surrogazione dei mancanti, con

altri soggetti scelti fra i soci, che rimarranno in carica sino alla convocazione della prima assemblea ordinaria, così come disciplinato dall'articolo 2386 del codice civile.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente o chi ne fa le veci, deve convocare, entro un mese dalla comunicazione delle dimissioni, l'assemblea dei soci, che provvederà al totale rinnovo delle cariche amministrative.

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente (o, in mancanza di sua assenza, da chi lo sostituisce) tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera semplice da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi di urgenza, a mezzo telegramma o telefax in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima.

Le adunanze sono valide qualora intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete, invece, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati amministratori, sindaci o soci, oppure loro parenti ed affini entro il terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, nell'ambito e secondo gli indirizzi generali stabiliti dall'assemblea dei soci ed ad eccezione delle materie di competenza dell'assemblea.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- A. convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- B. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- C. redigere il bilancio, le relazioni annuali e le proposte per la destinazione dei risultati dell'esercizio. In particolare nella relazione sulla gestione gli amministratori dovranno indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità al carattere cooperativo della società;
- D. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;
- E. compilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- F. deliberare circa l'assunzione, il licenziamento ed ogni altra questione inerente il personale dipendente;
- G. amministrare beni mobili e immobili;
- H. acconsentire iscrizioni, postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni, subingressi, annotazioni di vincolo, traslazioni ed altre dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari;
- I. deliberare su qualsiasi operazione di credito, sui mutui cambiari ed ipotecari attivi e passivi;
- J. acquistare immobili, mobili registrati, mobili ed attrezzature di qualsiasi

genere;

K. fissare l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo, da versarsi da parte dei nuovi soci;

L. deliberare l'adesione a società, consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e concedere fidejussioni o avalli che si rendessero necessari per il loro sviluppo;

M. compiere tutti gli atti e contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto della società;

N. conferire mandati sia generali che speciali;

O. deliberare su tutte le altre materie di gestione che non siano di competenza dell'assemblea dei soci.

Per i singoli atti, per la gestione di singole iniziative e per incarichi periodici, il Consiglio può demandare, ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo di amministrazione, proprie attribuzioni e/o poteri, stabilendone comunque modalità, durata e natura.

Art. 30

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale; egli ha altresì la rappresentanza in giudizio in qualsiasi grado e specie di giurisdizione.

Il Presidente convoca il Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dello stesso, è autorizzato a riscuotere da amministrazioni pubbliche e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, lasciandone quietanza liberatoria; firma l'ordinaria corrispondenza, procede all'emissione degli ordini di pagamento.

Nell'assenza o nell'impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 31

Il Collegio sindacale, nominato solo se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche fra non soci; durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea, separatamente dagli altri sindaci.

I sindaci non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea; in tale ultimo caso, però, la retribuzione deve essere fissata prima della nomina e per tutta la durata della carica.

L'assemblea, tuttavia, può anche stabilire che ai sindaci vengano corrisposti, in alternativa alla retribuzione, gettoni di presenza.

Art. 32

Al Collegio Sindacale sono demandate tutte quelle attribuzioni e funzioni per i sindaci previsti dalla legislazione vigente in materia.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

- A. accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- B. accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- C. verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- D. intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- E. convocare l'assemblea qualora, dopo che ne abbiano fatto richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, non vi abbiano già provveduto gli Amministratori, conformemente a quanto statuito dagli articoli 2367, 2° comma e 2406 del codice civile.

COLLEGIO ARBITRALE

Art.33

Il collegio arbitrale è costituito da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede della Società.

La società ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio arbitrale la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto per quelle che non possono formare oggetto di compromesso. Rientrano nella competenza del Collegio arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di

rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.

Il ricorso agli arbitri deve essere proposto – a pena di decadenza – nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

Gli arbitri decidono, in modo rituale, quali mandatarî delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del c.p.c..

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria. L'impugnazione in questi casi deve essere proposta – a pena di decadenza – non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

Il Collegio decide entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro.

TITOLO VI

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Art. 34

Nel caso di scioglimento della società l'assemblea eleggerà uno o più liquidatori stabilendone pure i poteri.

Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale di liquidazione deve essere destinato, nell'ordine:

- A. al rimborso delle quote e/o azioni versate dai soci sovventori maggiorate di eventuali dividendi e rivalutazioni;
- B. al rimborso delle quote versate dagli altri soci maggiorate di eventuali dividendi e rivalutazioni;

C. alla devoluzione dell'eventuale residuo finale, dedotto quanto indicato al punto A e B, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge n° 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei soci sovventori e degli azionisti di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35

Per meglio disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare uno o più regolamenti interni da sottoporre alla successiva approvazione da parte dell'assemblea ordinaria dei soci.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo (di cui all'articolo 24 del presente Statuto) se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici (sempre di cui all'articolo 24 del presente Statuto) se saranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Art. 36

Per quanto non eventualmente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative sulle Società Cooperative a responsabilità limitata aventi i requisiti della mutualità agli effetti tributari.

F.to: ROSSI FRANCESCO - BELLETTINI MARCO - GISMONDI
GIOVANNA - GIARACUNI DORIS - ZAGHINI MILCO - ALBERTI

MICHELA - FANTI ELISA - ALBERTI CLAUDIA - BELLETTINI

MICHELE - Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.

Registrato al Primo Ufficio delle Entrate di Rimini il 7 novembre 2003 con
numero in corso di rilascio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000,
che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle
imprese.

Rimini, lì 11 novembre 2003.

F.to: Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15.12.2004

L'anno duemilaquattro il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 16.30 presso il numero civico 69 di via Cairoli e a seguito dell'assemblea straordinaria si riunisce l'assemblea ordinaria dei soci della cooperativa "La Pace – società cooperativa sociale". Il presidente, sig.ra Alberti Michela rileva la presenza di numero tre soci su ventisette iscritti nell'apposito libro e la presenza del consiglio di amministrazione nelle persone del presidente, sig.ra Alberti Michela e del consigliere sig.ra Anton Nina sopraggiunta alle ore 16.30 scusandosi del ritardo e della mancata partecipazione all'assemblea straordinaria. Assume la presidenza la sig.ra Alberti Michela che chiama a fungere da segretario la sig.ra Anton Nina, che accetta. Rilevata la regolarità dell'assemblea, da ritenersi valida in seconda convocazione, il Presidente invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) andamento della cooperativa ed esame del bilancio infrannuale al 30.09.2004;
- 2) modifica della sede sociale da via Pradese a via Cairoli, 105/107;
- 3) ratifica nomina consigliere;
- 4) adeguamento alle norme previste dalla legge 626;
- 5) varie ed eventuali.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti una bozza del bilancio infrannuale al 30.09.2004 e ne fa una lettura sintetica dal punto di vista economico e finanziario. L'intento, chiarisce il presidente, è quello di dare una chiara e giusta informazione ai soci sull'andamento della cooperativa che, ancora troppo giovane, risente dei pesanti costi iniziali di investimento e della concorrenza del settore. Quelli che purtroppo gravano di più sono proprio i costi del personale dipendente e dei collaboratori che pur sono indispensabili per continuare l'attività. Purtroppo i ricavi, rispetto all'attuale mole di lavoro, non sono proporzionati ma non è possibile aumentare le tariffe per una questione di contratti e accordi già in essere come pure di concorrenza, in quanto un aumento delle tariffe significherebbe perdere sicuramente clienti. Si rende necessario, nella situazione attuale tenere sotto controllo l'andamento della cooperativa e trovare possibili soluzioni che diano maggiore solidità finanziaria ed economica nel lungo termine. Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente spiega ai presenti che sarebbe opportuno trasferire la sede legale della cooperativa negli uffici operativi di Via Cairoli, visto che ormai tale sede è divenuta la sede principale degli affari della cooperativa e non più una semplice unità locale; tra l'altro, in seguito alle recenti disposizioni normative, non è più necessaria una modifica dell'atto costitutivo per effettuare tale cambiamento, per cui l'assemblea all'unanimità

delibera

di spostare, nell'ambito del Comune di Rimini, la sede legale della cooperativa da via Pradese, 12 a via Cairoli, 105/107 e di attribuire al presidente del CdA, sig.ra Alberti Michela mandato ad espletare tutte le pratiche connesse per rendere effettiva tale modifica.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti della necessità di procedere alla ratifica della nomina del consigliere Anton Nina, che è stata cooptata in seguito alle dimissioni del sig. Bellettini; a tale proposito l'assemblea all'unanimità

delibera

di ratificare la nomina del consigliere Anton Nina che quindi rimane in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio.

Sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente chiede l'intervento del Dott. Nanni, responsabile della sicurezza ai sensi della legge 626, invitato alla seduta per illustrare la necessità e i costi dell'adeguamento alle disposizioni normative in tema di sicurezza sul lavoro. Il dott. Nanni, infatti, illustra abbondantemente la normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro e la necessità di sottoporre il personale dipendente ad apposite visite mediche e di garantirli contro ogni pericolo o infortunio derivante dal lavoro. Questo naturalmente impone alla cooperativa di sostenere ulteriori costi per il

personale dipendente gravando ulteriormente sulla situazione già poco rosea della cooperativa così come illustrato al punto primo dell'ordine del giorno. Il presidente a tale proposito interviene spiegando che la cooperativa intende tutelare in ogni modo i soci che lavorano per essa, ma che ha bisogno anche di un piccolo sforzo da parte loro. La soluzione più idonea è che tali spese non gravino sulla cooperativa, ma che ciascun socio lavoratore faccia un piccolo versamento annuale per aiutare la cooperativa a sostenere tale onere e di ciò chiede il parere dei presenti facendo presente che il CdA ha già avvalorato tale ipotesi in apposita sede. I presenti prendono atto di tale necessità e all'unanimità

deliberano

che annualmente i soci lavoratori effettuino un modico versamento dell'importo e con le modalità successivamente indicate dal CdA, a titolo di rimborso delle spese effettuate dalla cooperativa nell'interesse dei soci.

Sul quinto punto all'ordine del giorno nessuno chiede la parola e non essendovi altro da deliberare, la riunione termina alle ore 17.40 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

SOTTOSCRITTO IN DATA 15.12.2004 DAI SIGG.RI:

ALBERTI MICHELA

Quale Presidente

ANTON NINA

Quale segretario

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART.17 DEL D.LGS. 460/97 RELATIVO ALLE COOPERATIVE SOCIALI.